



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

## SM - Ufficio Legislazione

N. 33/7-1 di prot.

Roma, 3 luglio 2010.

**OGGETTO:** Orario di lavoro. Recupero compensativo.

**AI COMANDI DIPENDENTI A FINO A LIVELLO DI  
COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI**

**LORO SEDI**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, articolo 38, comma 7.
- Circolare Ministero della Funzione Pubblica 16 febbraio 1994, n. 3/94.
- Circolare n. 113/21-2-1991 in data 29 luglio 1994 dell'Ufficio Legislazione.

#### **1. PREMESSA**

L'art. 38, comma 7, del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, prevede l'emanazione di un circolare diretta a definire il termine entro il quale il personale può inoltrare richiesta di riposo compensativo, per il recupero di eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Con la presente direttiva si intende, pertanto, assicurare l'uniformità di applicazione della citata disposizione "contrattuale" a tutto il personale non dirigente di cui all'art. 1 del D.Lgs. 195/1995, regolamentare le procedure per la richiesta del beneficio e conseguire una omogeneità di trattamento.

## **2. QUADRO NORMATIVO**

In dettaglio, la citata norma contrattuale:

- innova le disposizioni del precedente contratto (art. 28, D.P.R. 170/2007), che avevano introdotto il principio per cui eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale potevano essere recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo, rimuovendo il limite di 3 mesi, previsto con circolare n. 113/21-2-1991, datata 29 luglio 1994 dell'Ufficio scrivente;
- conferma il principio, di portata generale, secondo cui le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario;
- prevede che eventuali prestazioni svolte oltre l'orario d'obbligo, non remunerate con lo straordinario, devono essere recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate con l'istituto del riposo compensativo, tenuto conto della richiesta del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio;
- evidenzia che, trascorso il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate/non retribuite le prestazioni straordinarie e a condizione che la richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio, le ore "non recuperate" nel biennio siano comunque retribuite al terzo anno nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione.

## **3. CRITERI GENERALI**

La regolamentazione del riposo compensativo, quale istituto sostitutivo del compenso per lavoro straordinario, non può prescindere da una puntuale applicazione delle disposizioni<sup>1</sup> sul corretto utilizzo del monte ore mensile complessivo, assegnato ai Comandi Provinciali per il personale non direttivo, e del limite individuale per il personale direttivo, ritenendo che, in linea di principio, nel comandare il servizio, proprio o del personale dipendente, si debba evitare di superare le risorse finanziarie assegnate allo scopo, facendo ricorso a ulteriori prestazioni eccedenti solo a fronte di straordinarie esigenze di servizio.

---

<sup>1</sup> Vds. Circolare n. 333-G/2.1.84. CC del 18 settembre 1995, del Ministero dell'Interno, Dip. PS, diramata con messaggio n. 13/19-4 del 26.9.1995 dell'Ufficio Legislazione.

A tale scopo i Comandanti Provinciali, responsabili della distribuzione e contabilizzazione mensile dello straordinario per tutti i reparti dell'Arma che comunque insistono nel rispettivo territorio, sono tenuti a compiere - ove possibile - eventuali manovre compensative per soddisfare, nei limiti del monte ore mensile complessivo assegnato, eventuali emergenti esigenze.

Inoltre, eventuali prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo, dovranno essere calcolate previa sottrazione di eventuali permessi brevi fruiti, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 395/95, per periodi non superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e per non più di 36 ore nel corso dell'anno.

E' opportuno sottolineare altresì che, al terzo anno, i fondi per il pagamento delle ore non recuperate saranno tratti, come previsto dalla norma contrattuale, mediante decurtazione dallo stanziamento ordinario per quell'anno.

#### **4. CRITERI APPLICATIVI DEL RIPOSO COMPENSATIVO**

Il riposo compensativo è volto, innanzitutto, a consentire un adeguato recupero psicofisico dei militari che siano stati impiegati oltre l'orario settimanale, in esigenze di servizio indifferibili ed urgenti. In tale ottica, è preferibile che le maggiori prestazioni siano recuperate nello stesso mese, anche allo scopo di evitare il superamento del monte ore di straordinario assegnati ai Reparti.

Le richieste di riposo compensativo devono essere presentate per iscritto (mediante modulistica in Anx. A) al superiore gerarchico che ha disposto il servizio del militare, con cadenza bisettimanale, allo scopo di essere ricomprese nell'ambito della pianificazione dei riposi settimanali ovvero, in caso di particolari ed emergenti necessità dell'interessato, almeno 5 giorni prima della data di fruizione.

Nel caso in cui la richiesta non possa essere accolta per improrogabili esigenze di servizio, il superiore interpella il militare, all'atto del diniego, allo scopo di richiedere all'interessato uno o più periodi alternativi di fruizione (vds. parte 2 Anx. A).

I Comandanti ai vari livelli, i quali dispongono il proprio servizio in autonomia, per fruire dello specifico istituto presenteranno richiesta scritta (mediante modulistica in Anx. B) analogamente a quanto praticato per le restanti assenze legittime dal servizio.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concessa la fruizione di più riposi compensativi, anche in concomitanza, prima o dopo, di assenze per licenza. I Comandanti ad ogni livello, allo scopo di far fruire con regolarità le licenze, specie durante la stagione estiva o il periodo natalizio, predisporranno un'adeguata pianificazione delle assenze, affinché i riposi compensativi siano distribuiti durante tutto l'anno e non concentrati in tali periodi.

Le eventuali ore di straordinario, comunque non pagate e non recuperate, a seguito di richiesta di riposo compensativo non accolto per esigenze di servizio, devono essere riepilogate al termine del secondo anno dai singoli reparti ed inserite nel SUP/2 del mese di dicembre, allo scopo di richiedere al servizio T.E.P. del Dipartimento di P.S. di individuare, nell'ambito delle risorse spettanti all'Amministrazione, quelle da destinare allo scopo.

In sintesi, solo il corretto esercizio dell'attività di comando, posta in essere da ciascun superiore che dispone il servizio, consentirà di gestire in modo oculato l'impiego del personale oltre l'orario settimanale, nella considerazione che con l'introduzione della norma in esame, si potrebbe verificare, al termine del biennio, una sensibile riduzione delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, a causa del pagamento delle ore prestate due anni prima.

Infine, si ribadisce che le maggiori prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo e non remunerate con il compenso per lavoro straordinario, nonché gli eventuali permessi brevi, di cui all'art. 50, D.P.R. 395/95, ed i riposi compensativi, devono essere sempre puntualmente documentati nei memoriali elettronici del servizio.

## **5. DECORRENZA**

La norma contrattuale in titolo è entrata in vigore il 1° giugno 2009 (primo giorno del mese successivo alla pubblicazione in G.U.R.L. del D.P.R. 51/2009) e, pertanto, in stretta intesa con il Dipartimento di P.S. - Serv. T.E.P., che dovrà procedere - al terzo anno - a retribuire eventuali prestazioni non recuperate, in sede di prima applicazione:

- nell'anno in corso, si dovrà procedere al recupero compensativo delle ore di lavoro straordinario poste in essere nel 2009 e non retribuite al 31 dicembre di quell'anno;

- al termine dell'anno (31 dicembre 2010), si procederà alla contabilizzazione delle ore eccedenti, maturate nel 2009 e non recuperate a seguito di mancato accoglimento delle richieste per motivi di servizio, allo scopo di richiedere al Dipartimento di P.S. la retribuzione nell'ambito delle risorse disponibili.

d'ordine  
IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. C.A. Arturo Esposito)





(INTESTAZIONE DEL COMANDO)

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ di prot.

1

AL<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**SEDE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (GRADO, NOME E COGNOME),  
\_\_\_\_\_ (INCARICO),

**CHIEDE**

ai sensi della circolare n. 33/7-1 in data 3 luglio 2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Legislazione, di poter recuperare nei giorni \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ ore di lavoro straordinario non retribuito, relative a \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. (MESE/ANNO).

\_\_\_\_\_  
(DATA)

\_\_\_\_\_  
(FIRMA)

2

**SI AUTORIZZA**

oppure

**NON SI AUTORIZZA in ragione delle improrogabili esigenze di servizio**

il militare ad usufruire del chiesto riposo compensativo nel periodo indicato.

In caso di diniego, il militare - interpellato - chiede di poter fruire alternativamente dei riposi compensativi indicati nei giorni \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(DATA)

\_\_\_\_\_  
(FIRMA)

<sup>1</sup> Superiore gerarchico che dispone il servizio del militare.



(INTESTAZIONE DEL COMANDO)

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ di prot.

AL<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**SEDE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (GRADO, NOME E COGNOME),

\_\_\_\_\_ (INCARICO),

**CHIEDE**

ai sensi della circolare n. 33/7-1 in data 3 luglio 2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Legislazione, di poter recuperare nei giorni \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ ore di lavoro straordinario non retribuito,

relative a \_\_\_\_/\_\_\_\_ (MESE/ANNO).

\_\_\_\_\_  
(DATA)

\_\_\_\_\_  
(FIRMA)

<sup>1</sup> Superiore gerarchico del militare.